



salvo risultare poi, come la procedura avrebbe appreso dal commercialista della società, che essa aveva iniziato a emettere fatture.

Con il ricorso si invoca la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 2 c.c. per la sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo sociale, allegandosi che la società non potrà neppure in futuro svolgere attività alcuna in quanto la procedura non ha liquidità da destinare risorse al conseguimento dello scopo sociale.

Il contraddittorio, che deve essere costituito fra i soli soci, come ormai ritenuto da questa Sezione in allineamento alla giurisprudenza di merito maggioritaria, è costituito, dal momento che il ricorrente rappresenta l'intero capitale sociale, con la stessa introduzione del procedimento. La Curatela ha inteso invece costituire il contraddittorio notificando alla società all'indirizzo PEC, ma tale notificazione è del tutto superflua.

Nel merito, ricordato che nelle società a responsabilità limitata il socio che detenga oltre un terzo del capitale sociale può convocare l'assemblea e in essa votare, se del caso nominando amministratori, deliberando la messa in liquidazione volontaria ecc., il Collegio ritiene di dovere comunque prendere in considerazione la domanda di accertamento dello scioglimento, dal momento che l'accertamento e le attività conseguenti spettano all'organo amministrativo, il quale deve provvedervi senza indugio (2485 c.c.). L'inerzia dell'organo costituisce il presupposto perché il Collegio possa esaminare il merito.

Nel caso in esame, l'amministratore Avdyli Gentian è decaduto (art. 2382 c.c., ritenuto espressione di principi generali, dato che esso esprime una regola di tutela dei terzi che muove da esigenze le quali rilevano a prescindere dal tipo sociale) e dunque non ha rilevato né potrebbe rilevare la causa di scioglimento.

Quanto al merito, va ricordato che la impossibilità di conseguire l'oggetto sociale è ipotesi che si realizza solo quando l'impossibilità è oggettiva e assoluta, per ragioni di fatto o di diritto, e non quando, come nel caso di specie, non vi sia interesse della Liquidatela al proseguimento della vita sociale, il che può avvenire per le più varie ragioni di opportunità o





convenienza. Il fatto che la società sia stata inattiva per diverso tempo, che non risulti alla Liquidatela provvista di mezzi e personale e che la Liquidatela non intenda provvedervi, e che quindi non vi sia neppure interesse al realizzo economico delle quote, o che si temano illeciti di terzi (quali fa paventare la notizia della recente emissione di fatture) non dà luogo a impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Piuttosto, dalla narrativa del ricorso si apprende che la società dalla sua nascita non ha neppure depositato un bilancio, il che sottende una continua inattività dell'assemblea; fatto che realizza la diversa ipotesi – che il Tribunale può rilevare di ufficio in sede di volontaria giurisdizione – della continua inattività dell'assemblea (2484 n. 3 seconda parte c.c.).

A seguito di tale accertamento, surrogato dall'intervento giudiziale, la legge prevede che sia l'assemblea a nominare il liquidatore. Ciò dunque appartiene al potere e al dovere dell'attuale detentore del pacchetto sociale, il quale non può chiedere, come qui avviene, di essere surrogato dal giudice sol per la difficoltà di reperire professionista disponibile, aspetto di mero fatto.

Nulla è da decidere sulle spese

p.q.m.

visti gli artt. 2487 comma 2 c.c., 737 e ss. c.p.c.

accerta lo stato di scioglimento della società Edil Pitture s.r.l.; rigetta per il resto;

nulla sulle spese

Si comunichi

Venezia, 15/2/2024

Il Presidente rel. dr. Lina Tosi

